



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. Primerano Roby, cittadino italiano, nato a Lecco (LC) il 3 gennaio 1985, volta ad ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali estere, conseguite nella Confederazione Elvetica, per l’esercizio in Italia dell’attività di Installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, **lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, lettera d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; lettera g) impianti di protezione antincendio** del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

VISTO l’Attestato rilasciato, il 30 dicembre 2021, dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che certifica che l’interessato ha maturato un’esperienza professionale, come lavoratore dipendente, in qualità di installatore di impianti di riscaldamento e sanitari, dal 24 giugno 2013 al 31 maggio 2020 (6 anni e 11 mesi circa), presso la Vitali Haustechnik AG, Zouz e dall’1 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 (1 anno e 7 mesi circa), presso la Spescha Haustechnik AG, Lenzerheide;

TENUTO CONTO che, come dichiarato dal titolare della Vitali Haustechnik AG nel certificato di lavoro, l’interessato ha eseguito autonomamente le seguenti attività: lavori completi di nuove installazioni e ristrutturazioni Termoidrauliche, posa di riscaldamento a pavimento incluse le isolazioni, installazioni di centrali termiche tecniche complete, messa in opera di impianti;

RITENUTO, pertanto, in base alla pluriennale esperienza maturata dal richiedente e certificata dall’Attestato SEFRI, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia, in forma autonoma ovvero in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, dell’attività di installazione e manutenzione degli **impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie**, di cui



all'art. 1, co. 2, **lettera d)** del D.M. 37/2008, senza necessità di misure compensative, avendo l'interessato esercitato a tempo pieno la professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro (art. 11, lett. a), i) della Direttiva 2005/36/CE);

RITENUTO, sulla base della medesima esperienza, certificata dall'Attestato SEFRI, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere parzialmente la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l'esercizio in Italia, in forma autonoma ovvero in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, dell'attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, co. 2, **lettera c)** del D.M. 37/2008, limitatamente all'attività di installazione e manutenzione degli **impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali**, avendo l'interessato esercitato a tempo pieno la professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro in qualità di installatore di impianti di riscaldamento e non avendo, invece, maturato alcuna esperienza professionale nella specifica attività di installazione di impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie;

CONSIDERATO che il certificato rilasciato dalla Geberit Mapress acciaio inox GAS, con cui si attesta che il richiedente ha frequentato il corso Geberit Mapress acciaio inox GAS in data 17 febbraio 2017 e che risulta idoneo a lavorare in modo professionale con il sistema Geberit Mapress acciaio inox GAS, non costituisce titolo sufficiente a fornire le competenze richieste ai fini dell'abilitazione per gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (**lettera e**), in quanto ha ad oggetto una formazione di appena un giorno e rivolta esclusivamente ad una specifica attività, ovvero relativa al sistema Geberit Mapress acciaio inox GAS.

TENUTO CONTO che la circolare n. 547894 del 20 febbraio 2004 del Ministero dello Sviluppo economico (già Ministero delle Attività Produttive) – nonché i consolidati pareri resi dal medesimo Ministero in materia - dispone che l'abilitazione agli impianti di protezione antincendio, di cui alla **lettera g)**, integra inscindibilmente sia la parte elettrica che la parte idraulica (e loro componenti) in un tutt'uno, non essendo possibile limitarla ad un solo tipo di impianto e che, dunque, per ottenere la suddetta abilitazione è necessario dimostrare anche il possesso dei requisiti tecnico professionali per l'installazione di *impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*, di cui all'art. 1, comma 2, **lettera a)** del D.M. 37/2008, oltre che quelli previsti per l'installazione di *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie* di cui alla **lettera d)** del predetto D.M.;

CONSIDERATO che l'interessato non ha documentato il possesso di un titolo di formazione adeguato, né ha fornito prova di aver maturato un'esperienza professionale nella specifica attività di installazione e manutenzione degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (**lettera e**) e degli impianti di protezione antincendio (**lettera g**).

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l'esercizio in Italia, in forma autonoma ovvero in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, dell'attività di cui all'art. 1, co. 2, **lettera e)** *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali* e **lettera g)** *impianti di protezione antincendio* del D.M. 37/2008;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n. 301416 del 7 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato al richiedente i motivi ostativi al riconoscimento delle qualifiche professionali estere, conseguite nella Confederazione Elvetica, per l'esercizio in Italia dell'attività di installazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, **lettera c)** limitatamente agli impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, **lettera e)** e **lettera g)**;

TENUTO CONTO della comunicazione del 17 ottobre 2022, protocollo Mise n. 311891 del 18 ottobre 2022, con la quale il richiedente, nel formulare osservazioni alla comunicazione, ex art 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241, ha accettato il riconoscimento della qualifica professionale estera per l'esercizio in Italia dell'attività di installazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, **lettera c), d), e), g)** del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nei limiti previsti dalla suddetta comunicazione e sopra dettagliatamente esplicitati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato in data 08 marzo 2022 tramite bonifico della Banca della Valsassina Credito Cooperativo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia.

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. Primerano Roby, cittadino italiano, nato a Lecco (LC) il 3 gennaio 1985, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, lett. c) *impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*, limitatamente all'attività di installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, senza necessità di misure compensative.
2. Al Sig. Primerano Roby, cittadino italiano, nato a Lecco (LC) il 3 gennaio 1985, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, lett. d) *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*, senza necessità di misure compensative.
3. Per le motivazioni esposte in premessa, è, invece, respinta la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere, conseguite nella Confederazione Elvetica, per l'esercizio in Italia dell'attività di installazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, **lettera c)**, limitatamente agli impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, **lettera e)** *impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di*



*evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, **lettera g)** impianti di protezione antincendio del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.*

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO